

## Richiamate

- le Direttive n. 79/409/CEE "Uccelli - Conservazione degli uccelli selvatici" e n. 92/43/CEE "Habitat - Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche" con le quali si prevede che, al fine di tutelare le specie animali e vegetali, nonché gli habitat, indicati negli Allegati I e II, gli Stati membri classifichino in particolare come SIC (Siti di Importanza Comunitaria) e come ZPS (Zone di Protezione Speciale) i territori più idonei al fine di costituire una rete ecologica europea, definita "Rete Natura 2000";
- il DPR 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche", successivamente modificato dal DPR 12 marzo 2003, n. 120, con i quali, unitamente alla legge n. 157/92, si dà applicazione in Italia alle suddette direttive comunitarie;
- la Legge Regionale n. 28 del 10/07/2009 "Disposizioni in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità", ed in particolare l'art.20, comma 5 che prevede che la Giunta regionale, nelle more dell'approvazione delle misure di conservazione approvi opportune misure di salvaguardia per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie per cui le zone sono state designate;

Preso atto che le aree SIC in Regione attualmente sono 125 e ricoprono una superficie complessiva pari a 138.224,11 ettari, parzialmente sovrapposti a ZPS ed aree parco;

## **CONSIDERATO** che

sulla base degli studi e informazioni disponibili sullo stato di conservazione degli habitat di allegato I della direttiva 92/43/CEE e dell' istruttoria svolta dal Settore Staff Tecnico del Dipartimento Ambiente, è emerso, in particolare, che lo stato di conservazione di alcune tipologie di habitat, indicate nella tabella seguente, non è soddisfacente:

<b>HABITAT Ex allegato 1 direttiva 92/43 CEE</b>	<b>Codici habitat Natura 2000</b>	<b>N° siti in cui l'habitat presenta uno stato di conservazione non soddisfacente</b>	<b>% SIC in cui l'habitat presenta uno stato conservazione non soddisfacente sul totale dei SIC in cui è presente</b>
Habitat costieri	1210, 1240,1310,1410	35	77,78
Dune	2110,2120, 2270,	3	100,00
Habitat di acqua dolce	3120, 3130, 3140, 3150, 3170, 3220, 3240, 3250, 3260, 3270, 3280, 3290,	27	58,70
Lande e arbusteti temperati	4030, 4060, 4090,	3	4,65
Macchie e boscaglie di sclerofille	5110, 5130, 5210, 5320, 5330,	10	15,15
Formazioni erbose	6110, 6130, 6170, 6210, 6220, 6230, 6310, 6410, 6420, 6430, 6510, 6520,	42	13,25
Torbiere e paludi	7110, 7140,	5	22,73

	7150,7210,7220,7230,		
Habitat rocciosi e grotte	8130,8210,8220,8230, 8240 ,8310,	14	10,40
Habitat forestali	9110, 9120, 9150, 9130, 91H0, 9260, 92A0, 9330, 9340, 9420, 9540,	73	22,10

che in particolare i primi 3 tipi di habitat (costieri, dune e di acqua dolce) il cui stato di conservazione risulta particolarmente critico, necessitano di una tutela immediata, nelle more dell'approvazione di specifiche misure di conservazione;

CONSIDERATO altresì che

il Settore Ecosistema Costiero, nell'ambito della redazione del Piano di Tutela dell'ambiente marino e costiero ha redatto specifici studi sulla presenza e sullo stato di conservazione, nei SIC marini liguri, in particolare di due habitat marini, le Praterie di Posidonia (habitat 1120), le Scogliere (habitat 1170) e gli Estuari (habitat 1130);

in particolare l'analisi degli studi e informazioni disponibili sullo stato di conservazione delle praterie di Posidonia Oceanica, habitat prioritario, ha messo in evidenza la presenza di un impatto rilevante derivante dalle attività di ancoraggio ed ormeggio su talune superfici di tale habitat, localizzate all'interno di alcuni SIC, come risultano in allegato A al presente atto;

per quanto riguarda l'habitat scogliere le analisi condotte hanno messo in evidenza la particolare sensibilità di tale habitat, come risulta in allegato A, rispetto alle opere di infrastrutturazione costiera, quali porticcioli, ripascimento e opere di difesa della costa;

per quanto riguarda l'habitat estuari è stato rilevato un generalizzato stato di degrado per il quale risultano necessarie misure di tutela analoghe a quelle degli habitat di acqua dolce;

RITENUTO pertanto necessario nelle more della individuazione delle misure di conservazione sito specifiche per ciascun SIC, approvare misure di salvaguardia delle specie e degli habitat come sopra precisato, di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Su proposta dell'Assessore Ambiente

**D e l i b e r a**

Per i motivi indicati in premessa:

1. di approvare, ai sensi dell'art.20 comma 5 della l.r. n.28/2009, nelle more della individuazione delle misure di conservazione sito specifiche per ciascun SIC, le misure di salvaguardia di cui all'allegato A, quale parte integrante e necessario del presente atto;
2. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

Avverso il presente atto è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni o alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

## ALLEGATO A

### MISURE DI SALVAGUARDIA

#### 1. Misure di salvaguardia generali per gli habitat

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 5 commi 9 e 10 del dPR 357/97, valgono le seguenti misure di salvaguardia:

A) Nei SIC che comprendono gli habitat definiti prioritari ai sensi della dir. 92/43/CEE non possono essere approvati e/o realizzati interventi, progetti e piani che prevedano o comportano la diminuzione e/o frammentazione, alterazione ancorchè temporanea della superficie degli habitat stessi;

B) Nei SIC che comprendono gli habitat costieri, dunali e di acqua dolce ai sensi dell'all. 1 della dir. 92/43/CEE e riportati nella tabella del testo della presente delibera non possono essere approvati e/o realizzati interventi, progetti e piani che prevedano o comportano la diminuzione e/o frammentazione, alterazione ancorchè temporanea, della superficie o il peggioramento dello stato di conservazione degli habitat stessi.

C) In tutti i SIC sono da applicarsi le seguenti misure di salvaguardia :

1. è fatto divieto di introduzione in ambienti naturali di specie animali alloctone o, seppure autoctone, non appartenenti a popolazioni locali ad eccezione degli interventi finalizzati alla reintroduzione di specie o popolazioni autoctone estinte localmente o dei ripopolamenti di specie autoctone in imminente rischio di estinzione, da attuarsi secondo i disposti dell'art. 12 del d.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii., nonché delle attività zootecniche tradizionali;

2. è fatto divieto di uso di specie alloctone negli interventi di forestazione salvo specifiche ed evidenti esigenze connesse con la salvaguardia naturalistica;

3. divieto di attività di circolazione motorizzata nelle strade forestali, nelle mulattiere, nei sentieri e al di fuori delle strade, fatta eccezione dei mezzi agricoli e forestali, di soccorso, controllo e sorveglianza, nonché ai fini dell'accesso al fondo da parte degli aventi diritto, in qualità di proprietari, lavoratori e gestori;

4. divieto interrimento delle zone umide, nonché di trasformazione del suolo delle stesse con opere di copertura, asfaltatura

#### 2. Misure di salvaguardia degli habitat di acqua dolce e degli habitat 1710 "Estuari" e degli habitat 1410 "Pascoli inondatai mediterranei"

1. Nei corsi d'acqua interessati da SIC, in cui siano presenti gli habitat di acqua dolce di cui all'all. I della direttiva 92/43/CEE, come di seguito indicati

Habitat di acqua dolce	3120, 3130, 3140, 3150, 3170, 3220, 3240, 3250, 3260, 3270, 3280, 3290,
------------------------	---



nonché gli habitat "1410 Pascoli inondati mediterranei" e 1710 "Estuari"

non sono consentiti

- a) gli interventi che comportano riduzione, frammentazione o alterazione dei suddetti habitat se non nell'ambito di interventi di manutenzione idraulica conformi ai criteri e agli indirizzi emanati dalle Autorità di Bacino operanti sul territorio ligure, e comunque nel rispetto di criteri finalizzati al mantenimento degli habitat in soddisfacente stato di conservazione. In particolare le attività di manutenzione idraulica devono essere progettate e realizzate nel rispetto dei seguenti criteri generali, da applicare sulla base di uno studio conoscitivo di dettaglio redatto da professionista con documentata esperienza nel campo bionaturalistico ed ambientale:
  - ◆ preservare e migliorare la continuità ecologica del corso d'acqua:
    - preservare gli habitat di interesse comunitario (allegato I dir 43/92/CE) ed habitat di specie (allegato II dir 43/92/CE e all. I della dir. 79/409/CEE)
    - preservare da disturbo le specie di interesse conservazionistico (allegato II e IV dir 92/43/CE, allegato I dir 79/409/CE e specie endemiche)
    - mantenere e migliorare lo stato di conservazione delle specie presenti
    - mantenere la diversificazione strutturale degli habitat e specie presenti (età, dimensioni, ecc.);
    - mantenere la sinuosità naturale e della successione dei raschi e delle pozze del corpo idrico
    - favorire la mobilità laterale dell'alveo
- b) la riduzione della rugosità e della complessità morfologica dell'alveo tramite spianamenti del fondale o la sua banalizzazione ecologica con l'eliminazione di buche e raschi. Gli interventi necessari per la messa in sicurezza idraulica devono pertanto garantire la massima diversità ambientale favorendo ad esempio la creazione di ripari dalla corrente in alveo, prevedendo comunque il mantenimento od il ripristino finale degli elementi di complessità spaziale preesistenti. Nel caso in cui la vegetazione ripariale sia assente o scarsamente rappresentata rispetto al potenziale ecologico dell'area a causa di precedenti interventi di manutenzione, devono essere individuate, ove possibile, idonee e sufficienti superfici di alveo da lasciare indisturbate ai fini del naturale ripristino vegetazionale.
- c) la realizzazione di interventi di manutenzione idraulica in alveo bagnato nei mesi di dicembre, gennaio e febbraio nelle acque a salmonidi e dal 15 aprile al 15 giugno nelle acque a ciprinidi.
- d) la realizzazione di elementi che interrompano completamente la continuità fluviale o la eventuale connessione con l'ambiente marino o che comportano il cambiamento del regime idrologico o la sua funzionalità ecologica.

2. Nei SIC in cui sono presenti gli habitat di acqua dolce nonché l'habitat 1130 "Estuari" non sono consentiti, compatibilmente con le necessarie azioni di manutenzione previste dalla normativa vigente:

- a) il taglio indiscriminato e generalizzato della vegetazione spontanea. Occorre individuare e distinguere le formazioni erbacee ed arbustive di vegetazione flessibile, che se non alloctone devono comunque essere mantenute, e quelle a carattere arboreo, alle quali può applicarsi un taglio selettivo per le piante che costituiscono un rischio per il deflusso delle acque. Qualora necessario per limitare il rischio idraulico possono essere consentiti sfalci a carattere parziale, interessando in modo alternato tratti di sponda destra e sinistra, al fine di garantire la permanenza di habitat idonei a specie vegetali ed animali. Per la vegetazione arborea è consentita solo l'asportazione selettiva degli individui seccaginosi, stroncati, marcescenti o

che possano per la loro posizione costituire pericolo in relazione al deflusso idrico;

- b) la realizzazione di interventi sulla vegetazione riparia nei periodi seguenti: 01 marzo - 30 giugno e 15 agosto - 15 settembre.
- c) utilizzare diserbanti e pirodiserbare per il controllo della vegetazione della rete idraulica anche artificiale (canali di irrigazione, fossati e canali collettori).

### **3 . Misure di salvaguardia della vegetazione pioniera delle spiagge e delle dune costiere**

1. Nei SIC liguri, nelle aree occupate dagli habitat naturali “1210 Vegetazione annua delle linee di deposito marine”, “2110 Dune mobili embrionali”, “2120 Dune mobili del cordone litorale con presenza di *Ammophila arenaria*”, “1310 Vegetazione pioniera a Salicornia e altre specie annuali delle zone fangose e sabbiose” e “2270 Dune con foreste di Pinus pinea e/o Pinus pinaster” di cui all'allegato I della direttiva 92/43 “Habitat”, è fatto divieto di trasformare il suolo con opere di copertura, asfaltatura, impermeabilizzazione, riporto di materiali. E' fatto inoltre divieto di accesso a mezzi motorizzati se non per attività direttamente connesse alla salvaguardia dell'habitat stesso.

2. Nelle aree occupate dagli habitat “1210 Vegetazione annua delle linee di deposito marine”, “2110 Dune mobili embrionali”, “2120 Dune mobili del cordone litorale con presenza di *Ammophila arenaria*”, “1310 Vegetazione pioniera a Salicornia e altre specie annuali delle zone fangose e sabbiose” sono inoltre vietate le seguenti attività, se non direttamente connesse alla salvaguardia dell'habitat stesso:

- a) ripascimento della spiaggia
- b) stoccaggio, prelievo, movimentazione dei sedimenti di spiaggia
- c) livellamento e riprofilatura della spiaggia
- d) vagliatura dei sedimenti di spiaggia
- e) costruzione di piste provvisorie di cantiere
- f) costruzione di manufatti anche stagionali
- g) posteggio di barche, automobili o altri mezzi e materiali
- h) eliminazione delle vegetazione spontanea tipica degli habitat in oggetto.

### **4. Misure di salvaguardia dell'habitat “1240 Scogliere con vegetazione delle coste mediterranee con Limonium spp. Endemici”**

1. Nelle aree interne ai SIC ove è presente l'habitat “1240 Scogliere con vegetazione delle coste mediterranee con Limonium spp. Endemici” non sono consentite le seguenti attività:

- a) trasformare il suolo con opere di copertura, asfaltatura, impermeabilizzazione, riporto di materiali, nonché di compattazione del suolo, se non per comprovati motivi legati alla pubblica incolumità e in assenza di possibili alternative e comunque con l'obbligo di restauro delle porzioni di habitat eventualmente danneggiato;
- b) aprire nuove vie di accesso terrestri e per le esistenti è necessario limitare la frequentazione antropica alle sole aree appositamente individuate dall'ente gestore del SIC;
- c) realizzare nuovi approdi per le imbarcazioni, nonché nuove opere di difesa dall'erosione se non per la tutela dell'habitat stesso o per comprovati motivi legati alla pubblica incolumità e in assenza di possibili alternative, comunque con l'obbligo di restauro delle porzioni di habitat eventualmente danneggiato

## **5. Misure di salvaguardia dell'habitat 1170 "Scogliere"**

1 Nei tratti di costa, interni ai SIC, individuati nella cartografia allegata al presente atto, ove è presente l'habitat 1170 "Scogliere" è fatto divieto di:

- a) costruire nuovi porti e porticcioli
- b) costruire nuove opere marittime radicate alla costa, ad eccezione delle opere finalizzate alla difesa dell'abitato dall'erosione marina
- c) realizzare ripascimenti ad eccezione di quelli necessari per la manutenzione di spiagge esistenti in equilibrio con le condizioni idrodinamiche locali e che impieghino materiali aventi comprovata stabilità

## **6 Misure di salvaguardia dell'habitat 1120 "Praterie di Posidonia"**

1. Nelle aree interne ai SIC, ove è presente l'habitat 1120 "Praterie di posidonie", come da cartografia allegata, è vietato, previa adeguata segnalazione nautica, l'ancoraggio delle imbarcazioni avente lunghezza uguale o maggiore a 5 metri.